

Numero della proposta

23

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1865-66.

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Deputato *Sineo*

nella tornata del 6. Giugno 1866.

OGGETTO

Uffici che ammettono la lettura

1. 3. 7. 9.

Uffici che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera

" *dello sviluppo*

" *della presa in considerazione*

(Allo stesso modo)
17. ...



Articolo approvato

Art. 51.

È data facoltà al ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro sino alla somma di 50 milioni, oltre quella consentita con la legge del 20 luglio 1864, n° 1832.

Seguirà la proposta
Sineo, come appreso (1)

Aggiunta all'articolo 65.

..., e fedi di credito ipotecario del valore non minore di due lire caduna, sino alla somma di 500 milioni.

Art. 66.

Le fedi contemplate nell'articolo precedente avranno corso entro il quinquennio dal giorno della promulgazione della presente legge. Saranno nel quinquennio successivo ricevute in pagamento nelle Casse dallo Stato ed estinte pubblicamente di mano in mano nelle forme che saranno prescritte con decreto reale.

Art. 67.

Queste fedi sono ipotecate su tutti i beni dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dell'economato generale, della Cassa ecclesiastica, e su quelli componenti attualmente le dotazioni dei seminari, delle mense metropolitane e vescovili, dei capitoli, delle corporazioni ecclesiastiche, dei benefici ecclesiastici d'ogni ordine, delle cappellanie laicali e delle altre fondazioni dedicate al culto.

Art. 68.

I conservatori iscriveranno immediatamente d'ufficio l'ipoteca costituita coll'articolo precedente sui beni esistenti nei loro distretti in favore dei portatori di dette fedi.

Art. 69.

Il Governo è autorizzato a far cancellare queste iscrizioni pei beni che fossero venduti di suo ordine, ordinando nello stesso tempo l'estinzione di fedi di un valore pari al quarto del prezzo di vendita.

Art. 70.

Per l'efficacia dell'ipoteca e delle iscrizioni prescritte con la presente legge, si deroga, ove d'uopo, agli articoli 1987, 1988 del Codice civile.

Le notificazioni prescritte dalle leggi di procedura civile nei giudizi di spropriazione e di graduazione a cautela dai creditori iscritti si faranno alla persona del direttore generale del debito pubblico dello Stato o di chi ne farà le veci.

SINEO.

ed al modo di compensare i comuni o gli appaltatori del danno che potrebbe loro derivarne, assicurando loro per la durata del soggiorno delle truppe mobilitate e pei tre mesi seguenti una percezione che stia a quella fatta nel tempo corrispondente dell'anno innanzi, nella ragione medesima che la percezione fatta ne' tre mesi precedenti a quel soggiorno ha con la percezione fatta ne' tre mesi corrispondenti dell'anno innanzi.

Alla percezione media determinata nel modo sopra-detto sarà aggiunto l'aumento corrispondente a quello derivante da nuove tariffe, dopo la loro applicazione, se il termine di confronto per determinare quella percezione appartiene al tempo in cui le tariffe medesime non erano praticate.

Sarà provveduto col regolamento alle anticipazioni che possano occorrere per non turbare l'equilibrio dei bilanci comunali.

Soppressione del primo capoverso dell'articolo 62.

Modificazione del 2° capoverso del detto articolo.

È data facoltà al Governo, ecc.

Modificazione dell'Allegato nel seguente modo:

Passaporti di 1° classe	L. 5
Id. di 2° id.	» 1

Articolo da aggiungere all'articolo 64 della Commissione:

Tali decreti reali dovranno ottenere prima l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 66.

Il Governo del re curerà, anche con mezzi straordinari, la massima pubblicità delle disposizioni contenute nel titolo IV capo 3° della presente legge e delle analoghe contenute nell'annesso allegato G.

PIOLTI - DE BIANCHI.

All'articolo 66

Allo stesso modo
Dell'efficienza.

Quando i nostri fondi
sono quotati alla
borsa di Parigi, consuma
perdita superiore al
64%!! non più da
nessun deputato di onore,
l'urgente necessità di
uscire qual che meglio
dovete da quelli bisogni
praticati per soddisfare
agli imminenti bisogni
dello Stato.

Io sono lontano dal
presumere che quello
che io propongo debba
essere preferito ad ogni
altro. Solo desidero che
l'annua proposta sia
occasione a più rapporti
di suggerire come migliore
e più efficace.

ed questo titolo sollicito
raccomando caldamente
alle meditazioni Goffe
e dei componenti il
Goffo ufficio (esiste)
da me accennate
nelle tornate dell'
22 maggio, ~~quattro~~, nelle
quali si contengono i
motivi del mio emendamento
consacrato in progetto di
legge.

Si inciti specialmente
di considerare quanto
sarebbe opportuno
che una commissione
destinata ad occuparsi
di tali gravi argomenti
fosse costituita prima
che la Camera fosse
essenzialmente
estremamente;

E che gli studi ed
il rapporto di una

comunità e la legge,
materie di alta vitalità,
interesse per il paese,
quando anche non
potessero giungere
in tempo per essere
discussi dalla Camera
e in pubblica seduta,
potrebbero sempre
dare qualche appoggio
all'opinione pubblica
e diminuire il pericolo
del troppo largo arbitrio
che si lascerebbe al
ministero.

Milanda Sisco

Annals of the ...
1, 3, 7, 9

alla Presidenza dell'Ufficio 4°



Articoli approvati

Art. 51.

È data facoltà al ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro sino alla somma di 50 milioni, oltre quella consentita con la legge del 20 luglio 1864, n° 1832.

*Inquirebbe la proposta
Sineo come appreso (1)*

Aggiunta all'articolo 65.

..., e fedi di credito ipotecario del valore non minore di due lire caduna, sino alla somma di 500 milioni.

Art. 66.

Le fedi contemplate nell'articolo precedente avranno corso entro il quinquennio dal giorno della promulgazione della presente legge. Saranno nel quinquennio successivo ricevute in pagamento nelle Casse dallo Stato ed estinte pubblicamente di mano in mano nelle forme che saranno prescritte con decreto reale.

Art. 67.

Queste fedi sono ipotecate su tutti i beni dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dell'economato generale, della Cassa ecclesiastica, e su quelli componenti attualmente le dotazioni dei seminari, delle mense metropolitane e vescovili, dei capitoli, delle corporazioni ecclesiastiche, dei benefici ecclesiastici d'ogni ordine, delle cappellanie laicali e delle altre fondazioni dedicate al culto.

Art. 68.

I conservatori iscriveranno immediatamente d'ufficio l'ipoteca costituita coll'articolo precedente sui beni esistenti nei loro distretti in favore dei portatori di dette fedi.

Art. 69.

Il Governo è autorizzato a far cancellare queste iscrizioni pei beni che fossero venduti di suo ordine, ordinando nello stesso tempo l'estinzione di fedi di un valore pari al quarto del prezzo di vendita.

Art. 70.

Per l'efficacia dell'ipoteca e delle iscrizioni prescritte con la presente legge, si deroga, ove d'uopo, agli articoli 1987, 1988 del Codice civile.

Le notificazioni prescritte dalle leggi di procedura civile nei giudizi di spropriazione e di graduazione a cautela dai creditori iscritti si faranno alla persona del direttore generale del debito pubblico dello Stato o di chi ne farà le veci.

SINEO.

Articolo ultimo presentato dalla Commissione

ed al modo di compensare i comuni o gli appaltatori del danno che potrebbe loro derivarne, assicurando loro per la durata del soggiorno delle truppe mobilitate e pei tre mesi seguenti una percezione che stia a quella fatta nel tempo corrispondente dell'anno innanzi, nella ragione medesima che la percezione fatta ne' tre mesi precedenti a quel soggiorno ha con la percezione fatta ne' tre mesi corrispondenti dell'anno innanzi.

Alla percezione media determinata nel modo sopra-detto sarà aggiunto l'aumento corrispondente a quello derivante da nuove tariffe, dopo la loro applicazione, se il termine di confronto per determinare quella percezione appartiene al tempo in cui le tariffe medesime non erano praticate.

Sarà provveduto col regolamento alle anticipazioni che possano occorrere per non turbare l'equilibrio dei bilanci comunali.

Soppressione del primo capoverso dell'articolo 62.

Modificazione del 2° capoverso del detto articolo.

È data facoltà al Governo, ecc.

Modificazione dell'Allegato nel seguente modo:

Passaporti di 1° classe	L. 5
Id. di 2° id.	» 1

Articolo da aggiungere all'articolo 64 della Commissione:

Tali decreti reali dovranno ottenere prima l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 66.

Il Governo del re curerà, anche con mezzi straordinari, la massima pubblicità delle disposizioni contenute nel titolo IV capo 3° della presente legge e delle analoghe contenute nell'annesso allegato G.

PIOLTI - DE BIANCHI.

All'articolo 66.

Alla Presidenza
dell'Ufficio 4°

Quando i nostri fondi sono quotati
alla Borsa di Parigi con una
previdenza del 64. %^o, in confronto
col prezzo di emissione, non può
da nessuno dei miei Onorevoli
colleghi disconoscersi l'urgente
necessità di cercare qualche
mezzo diverso da quelli sin qui
praticati per provvedere agli
immensi bisogni dello Stato.

Io sono lontano dal presumere
che quello ch'io propongo debba
essere preferito ad ogni altro.
Solo desidero che la mia propo-
sta sia occasione ai più sapien-
ti di suggerire cosa migliore e
più efficace.

A questo titolo soltanto, Onorevole
Presidente, raccomando calda-
mente alle meditazioni vostre
e degli Onorevoli componenti il
vostro Ufficio le cose da me ac-
cumate nelle tornate delli 22
~~1822~~ ¹⁸²³ ~~1824~~ ¹⁸²⁵, nelle quali si con-
tengono i motivi del mio emen-
damento convertito in progetto
di legge.

Si acciavi specialmente di consi-
derare

Che la Camera potrebbe essere
presto convocata, e che conver-
rebbe di costituire prima una
Commissione avente il carico
di occuparsi di un così grave
argomento;

Che gli studi ed il rapporto di una
Commissione, sopra una mate-
ria di così vitale interesse per
paese, quand'anche non po-
tessero giungere in tempo per
essere discussi dalla Camera in
pubblica seduta, potrebbero
sempre dare qualche appaga-
mento all'opinione pubblica, e
diminuire il pericolo del troppo
largo arbitrio che si lascerebbe
al Ministero.

firmato Riccardo Sinco

Anna Maria Dogli
uffici 1, 7, 3, 9.

Alla Presidenza
dell'Ufficio 5°

Quando i nostri fondi sono quotati
alla Borsa di Parigi con una
perdita del 64. per 100, in confron-
to col prezzo di emissione, non può
da nessuno dei miei Onorevoli
colleghi discernersi l'urgente
necessità di cercare qualche
mezzo diverso da quelli sin qui
praticati per provvedere agli
immensi bisogni dello Stato.

Io sono lontano dal presumere
che quello ch'io propongo debba
essere preferito ad ogni altro.
Solo desidero che la mia propo-
sta sia occasione ai più sapien-
ti di suggerire cosa migliore
e più efficace.

A questo titolo soltanto, Onorevole
Presidente, raccomandando calda-
mente alle meditazioni vostre
e degli Onorevoli componenti
il vostro Ufficio le cose da me
accennate nelle tornate delli 22. Maggio
e 5 Giugno, nelle quali si con-
tengono i motivi del mio emen-
damento convertito in progetto
di legge.

Si acciari specialmente di consi-
derare

Che la Camera potrebbe essere
piuttosto prorogata, e che conse-
rebbe di costituire prima una
Commissione avente il carico
di occuparsi di un così grave
argomento;

Che gli studi ed il rapporto di una
Commissione, sopra una mate-
ria di così vitale interesse pel
paese, quand'anche non potes-
sero giungere in tempo per
essere discussi dalla Camera
in pubblica seduta, potrebbero
sempre dare qualche appaga-
mento all'opinione pubblica,
e diminuire il pericolo del trop-
po largo arbitrio che si lasce-
rebbe al Ministero.

firmato Riccardo Sineo

√ 23
11

Articolo approvato

Art. 51.

È data facoltà al ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro sino alla somma di 50 milioni, oltre quella consentita con la legge del 20 luglio 1864, n° 1832.

*Seguirebbe la proposta
Sineo come approvato (1)*

Aggiunta all'articolo 65.

... e fedi di credito ipotecario del valore non minore di due lire caduna, sino alla somma di 500 milioni.

Art. 66.

Le fedi contemplate nell'articolo precedente avranno corso entro il quinquennio dal giorno della promulgazione della presente legge. Saranno nel quinquennio successivo ricevute in pagamento nelle Casse dallo Stato ed estinte pubblicamente di mano in mano nelle forme che saranno prescritte con decreto reale.

Art. 67.

Queste fedi sono ipotecate su tutti i beni dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dell'economato generale, della Cassa ecclesiastica, e su quelli componenti attualmente le dotazioni dei seminari, delle mense metropolitane e vescovili, dei capitoli, delle corporazioni ecclesiastiche, dei benefici ecclesiastici d'ogni ordine, delle cappellanie laicali e delle altre fondazioni dedicate al culto.

Art. 68.

I conservatori iscriveranno immediatamente d'ufficio l'ipoteca costituita coll'articolo precedente sui beni esistenti nei loro distretti in favore dei portatori di dette fedi.

Art. 69.

Il Governo è autorizzato a far cancellare queste iscrizioni pei beni che fossero venduti di suo ordine, ordinando nello stesso tempo l'estinzione di fedi di un valore pari al quarto del prezzo di vendita.

Art. 70.

Per l'efficacia dell'ipoteca e delle iscrizioni prescritte con la presente legge, si deroga, ove d'uopo, agli articoli 1987, 1988 del Codice civile.

Le notificazioni prescritte dalle leggi di procedura civile nei giudizi di spropriazione e di graduazione a cautela dai creditori iscritti si faranno alla persona del direttore generale del debito pubblico dello Stato o di chi ne farà le veci.

SINEO.

5
ed al modo di compensare i comuni o gli appaltatori del danno che potrebbe loro derivarne, assicurando loro per la durata del soggiorno delle truppe mobilitate e pei tre mesi seguenti una percezione che stia a quella fatta nel tempo corrispondente dell'anno innanzi, nella ragione medesima che la percezione fatta ne' tre mesi precedenti a quel soggiorno ha con la percezione fatta ne' tre mesi corrispondenti dell'anno innanzi.

Alla percezione media determinata nel modo sopra detto sarà aggiunto l'aumento corrispondente a quello derivante da nuove tariffe, dopo la loro applicazione, se il termine di confronto per determinare quella percezione appartiene al tempo in cui le tariffe medesime non erano praticate.

Sarà provveduto col regolamento alle anticipazioni che possano occorrere per non turbare l'equilibrio dei bilanci comunali.

Soppressione del primo capoverso dell'articolo 62.

Modificazione del 2° capoverso del detto articolo.

È data facoltà al Governo, ecc.

Modificazione dell'Allegato nel seguente modo:

Passaporti di 1° classe	L. 5
Id. di 2° id.	1

Articolo da aggiungere all'articolo 64 della Commissione:

Tali decreti reali dovranno ottenere prima l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 66.

Il Governo del re curerà, anche con mezzi straordinari, la massima pubblicità delle disposizioni contenute nel titolo IV capo 3° della presente legge e delle analoghe contenute nell'annesso allegato G.

PIOLTI - DE BIANCHI.

All'articolo 66.

Alla Presidenza
Dell' Ufficio ~~Finanze~~

Quando i vostri fondi son quotati
alla borsa di Parigi con una
perdita superiore a l. 66 per 100,
in confronto col prezzo di emissione,
non può da nessuno dei miei
onorevoli colleghi discendersi
l'urgente necessità di cercare
qualche mezzo diverso da quelli
sin qui praticati per soddisfare
agli imminenti bisogni dello Stato.

Io sono lontano da l.
presumere che quello che
proponevo debba essere preferito
ad ogni altro.

Solo desiro che la mia proposta
sia occasione a più sapienti di
suggerire cosa migliore e più
efficace.

A questo titolo soltanto io
raccomando caldamente alla
meditazione vostra e degli onorevoli
componenti il vostro ufficio la
cote da me accennata nelle
tornate dell' 22. Maggio ~~1797~~,
sulle quali si contengono i motivi
del mio emendamento convertito

in progetto di legge.

Si acciari specialmente di
concedere

che la Camera potrebbe essere
presto prorogata, e che conveniva
di costituire prima una commissione
avente il carico di occuparsi di
un così grave argomento;

Che gli studi del rapporto
di una Commissione sopra
materia di sì vitali interesse
pel paese, quant'anche non
potessero giungere in tempo per
essere discussi dalla Camera in
pubblica seduta, potrebbero
sempre dare qualche appoggio
all'opinione pubblica, e diminuire
il pericolo del troppo largo
arbitrio che si lascierebbe al
Ministero

Dell'originale firmato
Riccardo Diino



(11)

Articolo approvato

Art. 51.

È data facoltà al ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro sino alla somma di 50 milioni, oltre quella consentita con la legge del 20 luglio 1864, n° 1832.

Seguirà la proposta

Sineo come appreso (11)

Aggiunta all'articolo 65.

..., e fedi di credito ipotecario del valore non minore di due lire caduna, sino alla somma di 500 milioni.

Art. 66.

Le fedi contemplate nell'articolo precedente avranno corso entro il quinquennio dal giorno della promulgazione della presente legge. Saranno nel quinquennio successivo ricevute in pagamento nelle Casse dallo Stato ed estinte pubblicamente di mano in mano nelle forme che saranno prescritte con decreto reale.

Art. 67.

Queste fedi sono ipotecate su tutti i beni dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dell'economato generale, della Cassa ecclesiastica, e su quelli componenti attualmente le dotazioni dei seminari, delle mense metropolitane e vescovili, dei capitoli, delle corporazioni ecclesiastiche, dei benefici ecclesiastici d'ogni ordine, delle cappellanie laicali e delle altre fondazioni dedicate al culto.

Art. 68.

I conservatori iscriveranno immediatamente d'ufficio l'ipoteca costituita coll'articolo precedente sui beni esistenti nei loro distretti in favore dei portatori di dette fedi.

Art. 69.

Il Governo è autorizzato a far cancellare queste iscrizioni sui beni che fossero venduti di suo ordine, ordinando nello stesso tempo l'estinzione di fedi di un valore pari al quarto del prezzo di vendita.

Art. 70.

Per l'efficacia dell'ipoteca e delle iscrizioni prescritte con la presente legge, si deroga, ove d'uopo, agli articoli 1987, 1988 del Codice civile.

Le notificazioni prescritte dalle leggi di procedura civile nei giudizi di spropriazione e di graduazione a cautela dai creditori iscritti si faranno alla persona del direttore generale del debito pubblico dello Stato o di chi ne farà le veci.

SINEO.

ed al modo di compensare i comuni o gli appaltatori del danno che potrebbe loro derivarne, assicurando loro per la durata del soggiorno delle truppe mobilitate e pei tre mesi seguenti una percezione che stia a quella fatta nel tempo corrispondente dell'anno innanzi, nella ragione medesima che la percezione fatta ne' tre mesi precedenti a quel soggiorno ha con la percezione fatta ne' tre mesi corrispondenti dell'anno innanzi.

Alla percezione media determinata nel modo sopra detto sarà aggiunto l'aumento corrispondente a quello derivante da nuove tariffe, dopo la loro applicazione, se il termine di confronto per determinare quella percezione appartiene al tempo in cui le tariffe medesime non erano praticate.

Sarà provveduto col regolamento alle anticipazioni che possano occorrere per non turbare l'equilibrio dei bilanci comunali.

Soppressione del primo capoverso dell'articolo 62.

Modificazione del 2° capoverso del detto articolo.

È data facoltà al Governo, ecc.

Modificazione dell'Allegato nel seguente modo:

Passaporti di 1° classe	L. 5
Id. di 2° id.	» 1

Articolo da aggiungere all'articolo 64 della Commissione:

Tali decreti reali dovranno ottenere prima l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 66.

Il Governo del re curerà, anche con mezzi straordinari, la massima pubblicità delle disposizioni contenute nel titolo IV capo 3° della presente legge e delle analoghe contenute nell'annesso allegato G.

PIOLTI - DE BIANCHI.

Alla Presidenza
dell' Ufficio 6°

Quando i vostri fondi sono quotati alla Borsa di Parigi con una perdita del 64 $\frac{1}{2}$ in confronto col prezzo di emissione, non può da nessuno dei miei Onorevoli colleghi riconoscersi l'urgente necessità di cercare qualche mezzo diverso da quelli sin qui praticati per provvedere agli immensi bisogni dello Stato.

Io sono lontano dal presumere che quello che io propongo debba essere preferito da ogni altro. Solo desidero che la mia proposta sia occasione ai più sapienti di suggerire cosa migliore e più efficace. A questo titolo soltanto, Onorevole Presidente, raccomando caldamente alle meditazioni vostre e degli Onorevoli componenti il vostro Ufficio le cose da me annunciate nelle tornate dell' 29. Mag^o e 5 Giugno, nelle quali si contengono i motivi del mio emendamento convertito in progetto di legge. Piacervi specialmente di considerarne

Che la Camera potrebbe essere presto
provocata, e che convenrebbe di
costituire prima una Commissione
avente il carico di occuparsi
di un così grave argomento.

Che gli studi ed il rapporto di una
Commissione, sopra una materia
di così vitale interesse per paese,
quand'anche non potessero giun-
gere in tempo per essere discussi
dalla Camera in pubblica seduta,
potrebbero sempre dare qualche
appagamento all'opinione pub-
blica, e diminuire il pericolo del
troppo largo arbitrio che si lascia-
rebbe al Ministero.

firmato Giovanni Sinesio



Articolo approvato

Art. 51.

È data facoltà al ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro sino alla somma di 50 milioni, oltre quella consentita con la legge del 20 luglio 1864, n° 1832.

*Segue la proposta
Sineo come appreso (1)*

Aggiunta all'articolo 65.

..., e fedi di credito ipotecario del valore non minore di due lire caduna, sino alla somma di 500 milioni.

Art. 66.

Le fedi contemplate nell'articolo precedente avranno corso entro il quinquennio dal giorno della promulgazione della presente legge. Saranno nel quinquennio successivo ricevute in pagamento nelle Casse dallo Stato ed estinte pubblicamente di mano in mano nelle forme che saranno prescritte con decreto reale.

Art. 67.

Queste fedi sono ipotecate su tutti i beni dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dell'economato generale, della Cassa ecclesiastica, e su quelli componenti attualmente le dotazioni dei seminari, delle mense metropolitane e vescovili, dei capitoli, delle corporazioni ecclesiastiche, dei benefici ecclesiastici d'ogni ordine, delle cappellanie laicali e delle altre fondazioni dedicate al culto.

Art. 68.

I conservatori iscriveranno immediatamente d'ufficio l'ipoteca costituita coll'articolo precedente sui beni esistenti nei loro distretti in favore dei portatori di dette fedi.

Art. 69.

Il Governo è autorizzato a far cancellare queste iscrizioni pei beni che fossero venduti di suo ordine, ordinando nello stesso tempo l'estinzione di fedi di un valore pari al quarto del prezzo di vendita.

Art. 70.

Per l'efficacia dell'ipoteca e delle iscrizioni prescritte con la presente legge, si deroga, ove d'uopo, agli articoli 1987, 1988 del Codice civile.

Le notificazioni prescritte dalle leggi di procedura civile nei giudizi di spropriazione e di graduazione a cautela dai creditori iscritti si faranno alla persona del direttore generale del debito pubblico dello Stato o di chi ne farà le veci.

SINEO.

Articolo ultimo presentato dalla Commissione.

5
ed al modo di compensare i comuni o gli appaltatori del danno che potrebbe loro derivarne, assicurando loro per la durata del soggiorno delle truppe mobilitate e pei tre mesi seguenti una percezione che stia a quella fatta nel tempo corrispondente dell'anno innanzi, nella ragione medesima che la percezione fatta ne' tre mesi precedenti a quel soggiorno ha con la percezione fatta ne' tre mesi corrispondenti dell'anno innanzi.

Alla percezione media determinata nel modo sopra-detto sarà aggiunto l'aumento corrispondente a quello derivante da nuove tariffe, dopo la loro applicazione, se il termine di confronto per determinare quella percezione appartiene al tempo in cui le tariffe medesime non erano praticate.

Sarà provveduto col regolamento alle anticipazioni che possano occorrere per non turbare l'equilibrio dei bilanci comunali.

Soppressione del primo capoverso dell'articolo 62.

Modificazione del 2° capoverso del detto articolo.

È data facoltà al Governo, ecc.

Modificazione dell'Allegato nel seguente modo:

Passaporti di 1° classe	L. 5
Id. di 2° id.	» 1

Articolo da aggiungere all'articolo 64 della Commissione:

Tali decreti reali dovranno ottenere prima l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 66.

Il Governo del re curerà, anche con mezzi straordinari, la massima pubblicità delle disposizioni contenute nel titolo IV capo 3° della presente legge e delle analoghe contenute nell'annesso allegato G.

PIOLTI - DE BIANCHI.

All'articolo 66.

Proposte d'Iniziativa Parlamentare
Legislatura 9^a Sessione N^o 1866-1867